

(N. 100-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1949

**Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131,
portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame ed alla vostra deliberazione contiene alcune modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, recante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

Tali modificazioni, lasciando intatte la struttura e la sostanza delle tre imposte straordinarie quali furono elaborate dall'Assemblea Costituente e tradotte in legge dal Consiglio dei Ministri dell'epoca, rispondono ad un insieme di esigenze che l'esperienza ha via via manifestato e ad un clima economico mutato in relazione all'affermarsi sempre più deciso della tendenza alla stabilità monetaria.

Le innovazioni proposte possono raggrupparsi in quattro distinte categorie:

- a) criteri e procedura per la valutazione dei patrimoni (articoli 1, 2, 3, 14 e 19);
- b) termini, garanzie e acceleramento delle riscossioni (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 e 18);
- c) agevolazioni e loro disciplina (articoli 10, 11, 12 e 20);
- d) norme interpretative e di procedura (articoli 13 e 17).

I.

Prima di compiere la breve illustrazione delle singole disposizioni del progetto di legge — quali risultano e dal disegno governativo e dal testo adottato dalla Commissione — che si è avvalsa dell'assidua collaborazione del

Ministro proponente — mette conto accennare alla ragione che ha consigliato di dare agli articoli una posizione diversa da quella originaria.

La ragione consiste nella esigenza di raggruppare le norme in categorie omogenee e, quindi, di disporle in un ordine corrispondente a quello osservato nel decreto legislativo fondamentale.

Così, è sembrato opportuno trasportare gli articoli 17, 18 e 19, che, pur disciplinando ipotesi relative alla *imposta progressiva*, seguono, nel disegno governativo, un insieme di norme riflettenti la *imposta proporzionale*, accanto al corpo delle norme che interessano appunto la *progressiva*, ed hanno perciò acquistato rispettivamente il numero 10, 11 e 12, chiudendo quella che si può chiamare la prima parte del disegno di legge.

Con analoghi criteri, gli articoli della seconda parte (*imposta proporzionale* gravante sulle società e sugli enti) sono stati riordinati seguendo il sistema di collocamento del decreto legislativo 11 ottobre 1947.

II.

Nella illustrazione del disegno di legge e delle ragioni che hanno indotto la Commissione — la quale ha quasi sempre deliberato a maggioranza — a proporre al Senato le modifiche o le aggiunte che risultano dal suo testo, sembra più confacente ad un esame organico seguire la divisione per categorie, sopra delineata, anzichè quella per articoli.

a) Criteri e procedura di valutazione dei patrimoni.

1°) L'articolo 1 del disegno di legge ministeriale si risolve, in definitiva, in una proroga del termine utile per la notifica di cui all'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, al fine della esenzione dalla imposta straordinaria sul patrimonio delle *collezioni* o *serie* di cose mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.

L'articolo 8 del D.L. 11 ottobre 1947 n. 1131 limitava la esenzione a quelle *collezioni* o *serie*

che fossero state *notificate* entro il 28 marzo 1947.

Senonchè, il Ministero della pubblica istruzione non sempre fu in grado, a causa degli avvenimenti bellici, di eseguire le notificazioni entro quella data e si è verificata, perciò, una disparità di trattamento fra *collezioni* e *serie* notificate nel termine, e quindi non soggette ad imposizione, e collezioni e serie che, pure esistenti il 28 marzo 1947, non erano state ancora notificate, e venivano, pertanto, comprese fra i cespiti imponibili.

Il dovere di non far ricadere sul contribuente incolpevole le conseguenze del ritardo della notificazione e l'opportunità di favorire la conservazione delle collezioni e serie esistenti nell'interesse artistico generale, hanno suggerito il provvedimento di proroga al quale la Commissione ha unanimemente aderito.

Può, ora, riuscire utile conoscere che alla data del 31 dicembre 1948 tutte le collezioni o serie *notificate* ammontavano a 37, onde, presumendo che alcune di esse si siano formate dopo il 28 marzo 1947, mentre altre erano state *notificate* prima, la estensione della esenzione finisce per avere una incidenza finanziaria ben modesta.

La Commissione ha, peraltro, ritenuto conveniente apportare al testo del disegno di legge governativo una modifica ed una aggiunta, la prima di carattere formale e la seconda di natura sostanziale.

La modifica riflette la soppressione delle parole « limitatamente, in quest'ultimo caso, alla consistenza al 28 marzo 1947 ».

Tale precisazione è sembrata superflua essendo già principio fondamentale della legge della imposta straordinaria sul patrimonio che la consistenza patrimoniale oggetto del tributo non possa essere che quella esistente al 28 marzo 1947, non dovendosi in nessun modo considerare gli incrementi o le diminuzioni posteriori a quella data.

Di natura sostanziale è — come abbiamo detto — il comma aggiuntivo.

La Commissione ha reputato giusto tener conto del fatto che le *collezioni* o *serie* non sono beni posti fuori commercio in via assoluta. Essi possono, sotto determinati vincoli e cautele previsti dalla legge 1° giugno 1939

n. 1089, formare oggetto di negozi giuridici onerosi (compravendita) e sono, quindi, suscettibili di realizzo economico.

In tale evenienza, niente giustifica che il titolare di essi goda del privilegio della esenzione dalla imposta.

Perciò si è previsto che se entro un *decennio* dal 28 marzo 1947 (termine che a giudizio unanime della Commissione è sembrato conveniente dato il carattere *temporaneo* della imposta), le collezioni o le serie, od anche elementi separati di esse, formino oggetto di alienazione, l'esenzione sia revocata limitatamente alle cose alienate, e la imposta venga liquidata sulla base risultante dal nuovo realizzo.

Ciò in analogia a quanto ha disposto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3720 che approva la legge tributaria sulle successioni.

Questo decreto prevede, all'articolo 21, la esenzione della tassa di successione delle collezioni o serie, ma ne dispone la revoca se esse « siano *vendute* entro un decennio dall'apertura della successione » e regola, in tal caso, la liquidazione della tassa « sul prezzo ricavato dalla vendita ».

La Commissione ha ritenuto opportuno, tuttavia, discostarsi in due punti dalla formulazione approvata dal legislatore del 1923, e così ha sostituito al verbo « *vendute* » il verbo « *alienate* » che esprime più correttamente la *mens legis* intesa a revocare la esenzione non solo di fronte a contratti di compravendita, ma di fronte a qualsiasi contratto di alienazione con prestazione corrispettiva (vendita, permuta, ecc.), e non ha accettato il criterio che la imposta venga nuovamente liquidata sulla base del « prezzo ricavato dalla vendita », il quale è soggetto alle variabilissime vicende di mercato, per restare fedele al canone fondamentale della legge sulla imposta straordinaria che vuole fissata la consistenza patrimoniale alla data 28 marzo 1947.

2°) L'articolo 2 del disegno di legge governativo è stato approvato dalla maggioranza della Commissione, la quale ha ritenuto doveroso riparare al grave errore — contrastante con tutto il sistema del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 — contenuto nel secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo medesimo.

Il sistema della legge, ripetiamo, è che ai fini dell'imposta straordinaria, la consistenza patrimoniale sia cristallizzata alla data del 28 marzo 1947, senza tener conto delle posteriori variazioni.

Ora, quando si è trattato di stabilire la parte di valore attribuibile al *concedente* sui fondi dati in enfiteusi, non v'era altro modo cui ricorrere che quello della capitalizzazione del canone, regolata dalla legge 11 giugno 1925, n. 998, cui rimanda anche l'articolo 971 del Codice civile vigente a proposito della determinazione del prezzo per riscatto obbligatorio.

L'operazione era semplice nella ipotesi di canone in *denaro* e fu esattamente risolta dal primo comma dell'articolo 15.

Sarebbe stata semplice anche di fronte al canone *in natura*, se il legislatore della patrimoniale avesse fatto ricorso alla regola prevista dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1925, n. 998.

Quest'articolo stabilisce che « se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente per la formazione del capitale (per il riscatto), si determina sulla media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio ».

In base a questa regola e supponendo che la media del valore delle prestazioni in natura nel decennio 29 marzo 1937-28 marzo 1947 fosse stato di lire 66.000 (10.000 nel 1937 e 300.000 nel 1947) il *concedente* sarebbe stato costretto ad accordare il riscatto per lire 1.320.000 (lire 66.000 × 20 annualità), la quale somma rappresenta, adunque, il *valore effettivo* che può attribuirsi alla parte spettante al concedente sul pieno valore del fondo oggetto dell'enfiteusi alla data 28 marzo 1947.

Il decreto-legge 11 ottobre 1947 ha ignorato questa insuperabile situazione *legale* e comportandosi come se la capitalizzazione ai fini del riscatto potesse compiersi sul valore di mercato del canone nei nove mesi 1° luglio 1946-31 marzo 1947, ha preso a base la media dei prezzi di questo periodo per la determinazione del valore del canone in natura e della conseguente capitalizzazione. In tal modo, ritornando all'esempio innanzi formulato, il prezzo di riscatto ammonterebbe a L. 6.000.000, e su tale prezzo irreali, anzi impossibile, il concedente dovrebbe pagare l'imposta straor-

dinaria progressiva, dalla quale sarebbe invece esentato, per mancato raggiungimento del limite imponibile, se il legislatore del 1947 avesse considerato che il valore del diritto del concedente sul fondo non poteva mai superare L. 1.320.000.

Pertanto, l'adozione della regola secondo cui il valore del canone in natura si determina alla stregua prevista dalla legge per il caso di riscatto del fondo enfiteutico alla data del 28 marzo 1947, consacra un principio conforme ad una norma fondamentale della legge sull'imposta e aderente ad una chiara esigenza di giustizia.

La minoranza, nel contestare l'esattezza del principio, ha osservato che per quanti concedenti non hanno subito l'iniziativa del riscatto, il valore del loro diritto sul fondo enfiteutico va aumentando sensibilmente via via che ci si allontana dal marzo 1947 e che il decennio da considerarsi per la media dei prezzi si sposta da prima della guerra al dopo guerra, ed è questo un fenomeno che non può certo negarsi. Ma esso è del tutto irrilevante di fronte al sistema della legge, il quale, come abbiamo più volte ripetuto, non vuole tener conto delle variazioni di valore posteriori alla data del 28 marzo 1947.

È appena necessario accennare che il principio riconosciuto non ha nessuna incidenza sul gettito dell'imposta perchè, col sistema tributario vigente, di quanto diminuisce il valore del diritto del concedente, di altrettanto aumenta il valore del diritto dell'enfiteuta, anch'esso soggetto all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

3) L'articolo 3 del disegno di legge governativo ha richiesto un esame approfondito il quale ha portato la maggioranza della Commissione alle conclusioni contenute nell'emendamento modificativo proposto.

Il tema sollevato dall'articolo era il seguente: se il periodo di riferimento per la determinazione del valore dei titoli e delle azioni quotati in borsa dovesse restare quello in vigore stabilito dall'articolo 18 del decreto-legislativo 11 ottobre 1947 (1° gennaio-31 marzo 1947) o non fosse giusto riportarlo al semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, già adottato nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143.

L'allargamento al semestre del periodo di riferimento avrebbe importato una diminuzione media del valore dei titoli e delle azioni quotati in borsa e, quindi, della materia imponibile, pari al 20 per cento circa in rapporto al valore medio delle quotazioni e dei prezzi di compenso rilevati nel primo trimestre 1947.

Sembra opportuno informare il Senato dei termini della questione con una certa larghezza.

È risaputo che i valori dei titoli quotati in borsa, soggetti ad influenze psicologiche di ambiente e ad avvenimenti di ogni sorta — alle volte i più impensati ed i più lontani da ogni significato economico — sono mobilissimi. È perciò buona regola adottare un periodo sufficientemente ampio di rilevazioni per misurarne il *valore intrinseco*, in modo che la eventualità di brusche oscillazioni positive o negative — le quali sono spesse volte manifestazioni patologiche del fenomeno economico — siano riassorbite ed interpretate alla stregua di indici più sani e normali. Questa regola è maggiormente raccomandabile e diventa quasi necessaria in periodi agitati di borsa e di rapide ed alte variazioni come quello svoltosi intorno al 1947.

Il Governo del 1947 aveva reputato sufficiente, all'uopo, un *periodo semestrale* che veniva fissato tra il 1° ottobre 1946 ed il 31 marzo 1947.

Quando la Costituente, al cui esame era stata sottoposta tutta la legge sulla imposta straordinaria patrimoniale, affrontò la discussione dell'articolo 18 che fissava nelle medie del *semestre* la misura del valore dei titoli e delle azioni quotati in borsa, si era nella prima metà di luglio, in un'epoca, cioè, di rialzi borsistici straordinari che avevano superato di gran lunga il livello raggiunto nel primo trimestre.

In previsione che i rialzi sarebbero continuati e col sano proposito di dare un colpo di freno alla corsa inflazionista, la Costituente giudicò opportuno ricorrere ad una più severa unità di misura e la fissò nella media dei corsi del primo trimestre 1947, che aveva registrato il deciso avvio ai balzi di ascesa.

Senonchè poco dopo, in coincidenza con la crisi ministeriale del maggio 1947 e con la costituzione omogenea del IV Gabinetto De

Gasperi (cioè in coincidenza con fenomeni puramente politici), riacquistata il popolo una maggiore fiducia nella sorte della lira, si notò un rapido mutamento nell'andamento dei corsi ed un ribasso delle azioni che si accentuò dopo i noti provvedimenti sulla restrizione del credito.

Fu in questa fase che incominciò a porsi insistentemente la domanda se le quotazioni di borsa del primo trimestre 1947 corrispondero o meno alla realtà dei valori industriali di quell'epoca.

Già l'onorevole Corbino lo aveva negato nella seduta della Costituente del 12 luglio 1947 e lo stesso onorevole Dugoni, che, assieme agli onorevoli Valiani e Valmarana, aveva proposto la sostituzione del trimestre al semestre, aveva, nella stessa seduta, ammesso « la impossibilità di fissare un valore in periodo di inflazione. Il problema era di avvicinarsi il più possibile alla giusta valutazione » e perciò egli si era opposto all'emendamento Scoccimarro tendente a sostituire il semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 col vertiginoso semestre 1° gennaio-30 giugno 1947.

L'ulteriore corso delle azioni nei primi mesi del 1948 convalidò la persuasione negli studiosi, nel pubblico e nell'Amministrazione dello Stato che le quotazioni del 1° trimestre 1947 avessero deformato, ingigantendole, le vere dimensioni dei valori industriali e che fosse, quindi, obbligo di giustizia rifarsi ad uno specchio che riproducesse più fedelmente la verità, ossia al semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

Cessato l'incalzare della preoccupazione *inflazionista*, questa ragione ed altre di importanza secondaria, come la opportunità di mantenere la valutazione dei titoli ad un livello alquanto inferiore al livello reale dei valori per non staccare troppo i criteri di accertamento dei valori mobiliari da quelli di accertamento dei valori immobiliari, indussero il Ministero delle finanze, in un momento di ormai persistente depressione delle azioni (giugno-luglio 1948), a proporre la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo nel senso che per la valutazione dei titoli e delle azioni alla media delle quotazioni e dei

prezzi di compenso del 1° trimestre 1947 fosse sostituita quella del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

Senonchè, durante il secondo semestre 1948, si è registrata una ripresa di molti titoli industriali, la quale si è andata accentuando in questo principio di anno. E poichè non v'è un processo inflazionistico in atto, sembra ragionevole concludere che essa corrisponda ad una reale valutazione dei titoli. Questa conclusione è tanto più legittima in quanto il rialzo appare tutt'altro che indiscriminato, è parallelo ad un incremento dei dividendi e della produzione e non è conseguenza, come nel 1947, del riversamento in borsa di vaste schiere di compratori occasionali ed inesperti spinti e travolti dal panico dell'inflazione. Il 1948 indica, infatti, titoli che hanno riguadagnato il livello del primo trimestre 1947, altri che lo hanno superato, anche notevolmente, altri infine che non hanno potuto risalire la china del patito ribasso.

A questo punto si possono, sembra, tirare le somme e affermare che l'esperienza delle quotazioni del 1948 dimostra che come la corsa inflazionista del 1947 aveva alterato, gonfiandoli, i valori industriali intrinsecamente deboli, così il miglioramento psicologico determinatosi con la costituzione del IV Gabinetto De Gasperi, la restrizione dei crediti e l'errata previsione di una politica deflazionista avevano, dopo il giugno 1947, abbassato momentaneamente, oltre il dovuto, i corsi di altri valori industriali che, al lume dei successivi avvenimenti, sembrano, invece, rappresentati con approssimazione al vero dalla media dei prezzi di compenso del primo trimestre 1947.

Si è operata, in tal modo, una discriminazione che è indice abbastanza sicuro del valore reale che i titoli avevano nel primo trimestre 1947.

Di tale discriminazione non si può non tener conto ai fini di giustizia e di una sana politica tributaria, e così, mentre la Commissione non ha ritenuto opportuno discostarsi dalla tabella 2 settembre 1947 per quei titoli il cui posteriore andamento ha dimostrato una corrispondenza sostanziale al loro intrinseco valore, ha considerato, invece, doveroso ricor-

rere ad espressioni più moderate e vicine al vero per quei titoli le cui vicende, durante il 1948, hanno offerto la prova che le valutazioni, della tabella erano state conseguenza patologica del processo inflazionistico.

Tanto più la Commissione ha ritenuto necessaria la revisione per questi ultimi titoli in quanto ha avvertito l'urgenza di non pesare con una pressione tributaria eccessiva su aziende che, come quelle meccaniche, metallurgiche ecc. attraverso una grave crisi di riconversione ed interessano moltitudini di lavoratori. Infatti, la revisione delle tabelle non giova soltanto alle persone fisiche soggette alla imposta *progressiva*, ma, pel disposto dell'articolo 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, anche alle società ed agli enti tenuti alla imposta *proporzionale*.

(È qui appena il caso di accennare che la revisione della valutazione proposta dalla Commissione va estesa, nei casi congrui, anche ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di altri Enti e ciò per un senso non solo di stretta giustizia ma anche di riconoscimento verso quei cittadini che, alieni da speculazioni, hanno affidato al pubblico erario i loro risparmi).

In vista di tale situazione ed in base alle esposte considerazioni si è andata maturando la decisione di confermare, come regola, nel primo trimestre del 1947 il periodo di riferimento per la valutazione dei titoli e delle azioni, ma di riportarsi invece al più moderato semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 per quei titoli e quelle azioni il cui valore medio espresso dai corsi dell'intero anno 1948 risultasse inferiore del 20 per cento al livello delle quotazioni medie toccato, non per intrinseca consistenza, nel primo trimestre 1947.

La soluzione proposta ha un precedente nelle vicende della imposta straordinaria sul patrimonio istituita dal regio decreto legge 22 novembre 1920, n. 494.

Allora fu scelta la media dei prezzi di compenso del semestre aprile-settembre 1919 per la valutazione delle azioni, obbligazioni ecc., ma, accaduta poco dopo una crisi di borsa analoga a quella della seconda metà del 1947, il legislatore, col regio decreto legge 5 febbraio 1922, n. 78, dispose che « in sede di valutazione definitiva del patrimonio dovesse te-

nersi conto della media dei prezzi di compenso del periodo 1° luglio 1919-30 giugno 1920, qualora la media stessa fosse inferiore a quella del semestre predetto ».

Da questo criterio la Commissione di finanza tesoro ha reputato opportuno distaccarsi in due punti:

a) nella scelta del *periodo di riferimento* che ha determinato in un *semestre* variando, il giorno di *inizio* del semestre stesso (1° ottobre 1946, anziché 1° gennaio 1947) e non il giorno del *termine* che resta fissato nel 31 marzo 1947 così come aveva esattamente proposto il Ministro delle finanze per non vulnerare il principio della irrilevanza del mutamento di valori verificatosi dopo il 28 marzo 1947. La Commissione ha coscienza che neanche il nuovo metro è esente da critiche, ma, nella impossibilità di trovarne altro perfetto, le è parso che quello prescelto sia, nel complesso e tutto ben soppesato, il più equo;

b) nella *condizione* al cui verificarsi è subordinato l'uso di un metro diverso da quello normale. Il decreto legislativo del 1922 aveva previsto la sostituzione della media dei prezzi di compenso dell'anno luglio-giugno 1920 a quella del semestre aprile-settembre 1919 sol che la prima fosse inferiore alla seconda. La proposta della Commissione, invece, prevede la sostituzione del semestre ottobre 1946-marzo 1947 al primo trimestre 1947 a condizione che la media dei prezzi di compenso del 1948 sia inferiore di almeno il 20 per cento a quella del primo trimestre 1947. Si giudica, infatti, non essere sufficiente una qualsiasi anche minima variazione delle medie per fare ritenere difforme dal vero la valutazione fissata nella tabella ministeriale, ma che sia, invece, necessaria una apprezzabile variazione in meno che la Commissione, tenuto conto anche della differenza fra la media generale dei titoli del trimestre 1947 e quella dell'anno 1948, ha fissato nel 20 per cento.

Quanto poi alla scelta del 1948 come banco di prova dell'esattezza dei valori indicati nella tabella, essa è stata fatta per esclusione, non potendosi tener conto del 1947, contrassegnato da forti burrasche borsistiche, ed anche perchè il 1948 ha avuto un andamento piuttosto

calmo ed è stato caratterizzato da una relativa stabilità dei prezzi e della moneta.

Qualcuno, pur riconoscendo l'equità della soluzione proposta, obietta che essa dà vita ad un processo di valutazione complicato e macchinoso.

L'obiezione riguarda, evidentemente, il processo di valutazione delle azioni che, dopo il 28 marzo 1947, si sono moltiplicate con emissioni gratuite od onerose.

Ma è facile ribattere che, una volta resi omogenei i valori delle azioni anteriori e posteriori al 28 marzo 1947 non è molto complicato, seppure laborioso, costruire la tabella della media dei prezzi di compenso 1948 per ciascun titolo in modo da renderlo immediatamente paragonabile con le tabelle del trimestre 1947 e del semestre ottobre 1946-marzo 1947.

La delicatezza delle ricerche e delle operazioni riguarda, in ogni caso, gli uffici tecnico-amministrativi centrali, attrezzati alla bisogna, ed è chiaro che, una volta approvata con decreto ministeriale, la tabella delle medie 1948 — così come è previsto dal comma 4° dell'articolo — l'applicazione della norma diventa spedita e sicura.

* * *

Il quinto comma dell'articolo 3 regola casi che recenti esperienze hanno dimostrato non essere ipotetici. Accade, infatti, qualche volta che grandi società per azioni, i cui titoli sono per lo più posseduti da ristretti circoli familiari, compiano poche operazioni di borsa verso fine d'anno per fissare ad un basso livello il valore delle azioni; e ciò per scopi fiscali.

In vista di questi deplorabili espedienti — escogitati anche per depauperare l'imponibile del tributo « progressivo sul patrimonio » — la Commissione, d'intesa col Ministero, propone l'approvazione di una norma — è quella contenuta nel quinto comma — in virtù della quale all'Amministrazione finanziaria è riservata la facoltà di fare determinare dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio il valore di quei titoli le cui quotazioni in borsa, « per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni », svelino l'effetto di artificiose manovre di ribasso.

In tal modo si spera di conseguire una determinazione di valori — e quindi una determinazione di imponibili — più conforme al vero.

* * *

4). Il sistema di valutazione adottato dall'articolo 19, e del quale si propone la sostituzione con le norme contenute nell'articolo 4, riflette i titoli azionari non quotati in borsa o, seppure quotati, privi di « almeno due prezzi di compenso », le quote di partecipazione in società od enti e le obbligazioni, cartelle ed ogni altro titolo non quotato. Esso si basa sui seguenti criteri:

a) la valutazione si esegue alla stregua delle norme valevoli per la determinazione dell'imposta di negoziazione;

b) l'accertamento è di competenza degli Uffici distrettuali delle Imposte ed il contenzioso si svolge innanzi ai Collegi giudicanti in materia di imposta di negoziazione;

c) una discriminazione è stabilita fra titoli azionari e quote di partecipazione, da un lato — la cui valutazione, sia pure usufruendo dei criteri valevoli per l'accertamento della imposta di negoziazione, deve basarsi sui valori medi del *primo trimestre* 1947 — e, dall'altro, obbligazioni, cartelle di prestito, ecc., la cui valutazione si adegua alla liquidazione della imposta di negoziazione per l'anno 1947;

d) l'accertamento definitivo verso le società od enti diventa altresì definitivo, quanto alla imposta progressiva sul patrimonio, verso i singoli proprietari dei titoli caduti nell'accertamento.

Il sistema — dato per buono il principio della valutazione alla stregua dei criteri e della procedura previsti per l'imposta di negoziazione — presenta indubbiamente dei difetti.

Infatti:

a) non trova piena giustificazione la discriminazione fra titoli azionari e quote di partecipazione, da un lato, ed obbligazioni, cartelle di prestito ecc., dall'altro, favorite da un molto più blando criterio di valutazione;

b) si palesa macchinoso e illusorio la norma tendente a rapportare ai valori medi del primo trimestre 1947 la valutazione dei patrimoni sociali da eseguirsi, peraltro, coi

criteri propri della imposta di negoziazione. Per la identità dei Collegi giudicanti, fatalmente tale valutazione andrebbe a coincidere con quella relativa a quest'ultima imposta e, quindi, il complesso lavoro per uno speciale accertamento si risolverebbe in un inutile sovraccarico a danno di altre più proficue attività degli Uffici distrettuali.

Nell'articolo 4 il Ministro proponente ha inteso ovviare a questi difetti e perciò:

a) ha parificato il trattamento fra titoli azionari, quote di partecipazione ed obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo del genere;

b) ha adottato come valutazione per l'imposta patrimoniale quella in base a cui sarà liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 15 per cento.

La Commissione ha espresso subito unanime parere favorevole alla innovazione di cui alle lettere a) mentre, invece, una ampia discussione si è svolta sul sistema di valutazione sembrando ad alcuni membri non conveniente che una imposta che, come la progressiva, deve far capo ad accertamenti *patrimoniali*, si liquidi in base ai criteri economici di stima che presiedono agli accertamenti relativi alla imposta di negoziazione e parendo, inoltre, non del tutto idoneo il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.

La osservazione relativa ai criteri di valutazione ha indubbiamente il suo peso: basti considerare le società immobiliari che posseggono soltanto dei fabbricati: la loro situazione *patrimoniale* è molto diversa dalla loro situazione *economica* dominata dalla misura del reddito e, quindi, il più delle volte in disavanzo.

Non pertanto il divario sarà soddisfacentemente attenuato dalle norme dettate dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, se i Collegi di estimazione giudicanti si atterranno ad esse, come è loro dovere.

Tali norme, infatti, dispongono che, per la valutazione ai fini della imposta di negoziazione, si tenga conto non solo della situazione *economica*, ma anche « della situazione *patrimoniale* dell'ente » e « dei prezzi di borsa relativi a titoli di aziende similari e di ogni altro ele-

mento » e inoltre specificamente prescrive che per i titoli delle società immobiliari si abbia presente « l'effettivo valore degli immobili di proprietà sociale ».

Queste considerazioni, aggiunte alle difficoltà di una valutazione analitica di tutti gli enti collettivi ed alla inopportunità di sconvolgere i principi fissati dal decreto legislativo fondamentale per la estimazione dei loro beni, hanno indotto la maggioranza della Commissione a confermare il sistema di valutazione vigente.

Resta da risolvere il quesito se — fermo ormai questo sistema — sia opportuno lasciare agli Uffici distrettuali il compito di accertare il valore dei titoli non quotati con riferimento ai prezzi medi del primo trimestre 1947, oppure se non sia più conveniente usufruire senza altro degli accertamenti del Comitato direttivo degli Agenti di cambio in tema di imposta di negoziazione, salvo l'aggiunta di una congrua maggiorazione.

Le ragioni che consigliano l'accoglimento di questa soluzione, proposta dal Ministro, sono evidenti e di peso notevole: uniformità di metodo, economia di lavoro, unicità e quindi rapidità di accertamento e, inoltre, la convinzione che, in sede contenziosa, il Collegio chiamato a risolvere le controversie sulla patrimoniale, essendo quello stesso designato a decidere le questioni sulla imposta di negoziazione, finirebbe, in pratica, per adottare un criterio unico di valutazione.

Riserve notevoli erano tuttavia avanzate sulla *composizione* del Comitato direttivo degli Agenti di Cambio.

Per vero, all'epoca della presentazione del disegno di legge, tale *questione* non si poneva nemmeno perchè era stata risolta convenientemente con la pubblicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, il quale per l'accertamento del valore dei titoli aveva sostituito l'Ufficio del registro, al Comitato direttivo.

La questione si ripresentò durante l'esame del disegno, essendo stata nel frattempo pubblicata la legge 10 dicembre 1948, n. 1469, la quale, avendo disposto la sospensione dell'applicazione del decreto legislativo 5 settembre 1947, attribuiva nuovamente al Comitato

direttivo degli Agenti l'accertamento per l'imposta di negoziazione nel 1947, e, di riflesso, l'accertamento per la patrimoniale.

Non sarà superfluo qui ricordare che il Comitato Direttivo, in virtù dell'articolo 4 del regio decreto-legge 1932, n. 815, è costituito da un numero di membri variabile da tre a sette, compreso il presidente, scelti fra gli agenti di cambio e che la loro nomina è di competenza del Ministro del Tesoro.

L'autorità da cui la nomina deriva affida sulla serietà, correttezza e competenza dei prescelti; tuttavia sembra difficile poter escludere che la inclinazione professionale non induca gli agenti del Comitato a qualche sentimento, sia pure inavvertito, di indulgenza.

Per correggere questi difetti già il decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, nell'attribuirgli il compito estimativo dei titoli ai fini dell'imposta di negoziazione, aveva integrato il Comitato con « un funzionario di gruppo A o di gruppo B dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non inferiore al settimo, designato dal Ministro delle finanze ».

Ma la Commissione non ha giudicato sufficiente tale integrazione in rapporto all'importanza che gli accertamenti assumono per l'applicazione della patrimoniale ed ha perciò avvertito la opportunità - condivisa dal Ministro - di compiere un ulteriore passo sulla stessa via. Di qui la decisione di proporre al Senato che per la valutazione dei titoli riguardanti l'imposta di negoziazione 1947 - la quale condiziona la valutazione dei titoli medesimi ai fini della patrimoniale - i Comitati Direttivi siano integrati, oltre che dal funzionario delle tasse ed imposte indirette sugli affari, anche da un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al settimo.

Con tale innesto la Commissione reputa di avere posto un rimedio soddisfacente alla originaria composizione del Collegio di valutazione.

Un'ulteriore garanzia delle ragioni dell'erario essa ha inteso assicurare autorizzando l'ammissione della rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette competenti a risolvere in via

giurisdizionale le questioni fiscali che interessano la imposta di negoziazione 1947 e, quindi, la patrimoniale.

In breve: richiamati i criteri di valutazione cui i Comitati devono attenersi, corretta la composizione dei Comitati medesimi e rafforzate le guarentigie del Fisco in sede contenziosa, la Commissione, nella sua maggioranza, ha ritenuto di dover aderire alla soluzione proposta dal Ministro che reca indubbi vantaggi all'Amministrazione finanziaria.

Si deve, a questo punto, deliberare circa la opportunità, i criteri e la entità della maggiorazione.

Sulla opportunità, niun dubbio.

Poichè l'imposta di negoziazione 1947 riflette la situazione economica e patrimoniale degli enti collettivi al 31 dicembre 1946, ed è pacifico il principio che la patrimoniale deve, invece, liquidarsi sulla consistenza dei beni alla data del 28 marzo 1947, una congrua maggiorazione sull'imposta di negoziazione si impone come una necessità di giustizia per non fare ai possessori di titoli non quotati in borsa una posizione di privilegio di fronte ai possessori di altri beni.

Circa i criteri per operare una giusta maggiorazione, quelli proposti dal Ministro - ossia il ragguaglio sulla base dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita - sono apparsi alla Commissione i più confacenti.

Si è, invece, resa necessaria la modifica della entità della maggiorazione, una volta che il periodo di riferimento, indicato dal Ministro nel semestre ottobre 1946-marzo 1947, in corrispondenza del periodo proposto per i titoli quotati in borsa, è stato dalla Commissione riportato al primo trimestre 1947, in corrispondenza dell'analogo criterio adottato per quei titoli medesimi.

Infatti, la media dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso e del costo della vita nel primo trimestre 1947 risulta superiore alla media dell'anno 1946 in misura che oltrepassa di non molto il 30% e tale percentuale dovrebbe adunque costituire, a rigore di termini, la maggiorazione.

Senonchè la maggioranza della Commissione, considerando che per la determinazione

della imposta di negoziazione in pratica è decisivo l'andamento dell'ultimo trimestre dell'anno (in rapporto al quale il coefficiente di maggiorazione dovrebbe aggirarsi intorno al 16 per cento) e che l'adozione di un coefficiente elevato si ripercuoterebbe sulla valutazione-base nel senso di deprimerne il livello, ha giudicato equo e conveniente fissare la maggiorazione nella misura del 25 per cento.

La Commissione ha altresì ritenuto opportuno unificare la giurisdizione per la risoluzione delle controversie tributarie ed ha perciò soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 4 formulato dal disegno di legge governativo.

Non v'è, infatti, alcuna ragione che consigli di attribuire le controversie per la determinazione del valore dei titoli delle società tenute alla imposta di negoziazione alle Sezioni speciali di cui al decreto legislativo, e le medesime controversie, riflettenti peraltro le società non soggette alla imposta di negoziazione, alle normali Commissioni amministrative.

Unificati il criterio e la procedura di accertamento, pare conseguente unificare anche la giurisdizione.

Un cenno esplicativo non sarà, infine, superfluo sull'ultimo comma dell'articolo quale risulta dal testo che la Commissione propone, anche qui col pieno assenso del Ministero.

In virtù della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, l'Amministrazione finanziaria può richiedere la valutazione, a mezzo del Comitato Direttivo degli Agenti di cambio, dei titoli non quotati in borsa relativi a società che abbiano un capitale inferiore a 4 milioni, ma tale facoltà si prescrive, ai fini dell'imposta di negoziazione 1947, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge medesima, ed è ovvio che, ove nessuna eccezione alla regola fosse stabilita, la prescrizione si ripercuoterebbe anche sulla determinazione del valore per la patrimoniale.

Ora, essendo evidente che soltanto quando procederà all'accertamento di questa imposta nei confronti delle società, l'Ufficio distrettuale sarà in grado di stabilire se ritenga utile la richiesta di valutazione a mezzo del Comitato direttivo degli Agenti di cambio, e poichè gli accertamenti non potranno essere esauriti

nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1948, appare indispensabile — ed è anche conforme alla logica del sistema delle prescrizioni adottato per la patrimoniale — dare facoltà all'Ufficio distrettuale di promuovere la valutazione, ai soli fini dell'imposta patrimoniale, entro il termine di prescrizione previsto dal decreto legislativo 11 ottobre 1947 per l'azione di accertamento della patrimoniale medesima.

Esauriamo l'esame relativo ai titoli informando che la Commissione propone alla unanimità la soppressione dell'articolo 5 del testo governativo. La soppressione è logica conseguenza della decisione di mantenere fermo, di massima, il primo trimestre 1947 come periodo di riferimento per la valutazione dei titoli in genere.

5°) L'articolo 14 è identico all'articolo 12 del testo governativo che è proposto in sostituzione dell'articolo 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947.

Tale articolo, regolando i criteri di valutazione dell'imponibile degli enti collettivi, ai fini dell'imposta proporzionale sul patrimonio, trascurava del tutto l'ipotesi dei *ripristini* agli immobili danneggiati da eventi bellici, ipotesi che era stata invece prevista e regolata dall'articolo 67 a favore delle persone fisiche, in tema di imposta *progressiva*.

La proposta governativa colma una evidente lacuna e ripara ad una ingiustificabile sperequazione ed è stata perciò accolta favorevolmente dalla maggioranza della Commissione.

La minoranza ha obiettato che non v'era nessuna ragione di detrarre dall'imponibile il *valore dei ripristini*, il quale altro non è che la manifestazione visiva dell'entità del patrimonio posseduto dal contribuente.

La obiezione, impeccabile a fil di logica, urta però contro il principio accolto dal decreto legislativo fondamentale, il quale principio deve valere a favore di tutti i contribuenti e non di una parte soltanto, ed urta altresì contro evidenti ragioni di equità e di opportunità sociale.

La opportunità vuole che siano premiati, anche a titolo di esempio, coloro che subito dopo le devastazioni della guerra, nel pieno di una gravissima crisi, hanno contribuito coi propri mezzi alla ripresa dell'economia nazionale e la equità esige che a questi benemeriti non sia fatto un trattamento tributario più oneroso di quel che, in pratica, risulterà a carico di quanti hanno neghittosamente tesaurizzato le loro ricchezze.

6°) *Articolo 19.* — È sostanzialmente identico all'articolo 10 del testo governativo, salvo una più esatta formulazione.

Questo articolo intende a sua volta perfezionare il terzo comma dell'articolo 83 del decreto legislativo 1947 che regola la determinazione dell'imponibile ai fini della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

Si sa che il momento generatore di questa imposta è il 13 aprile 1947 (data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947) e che per le società azionarie l'imponibile definitivo è pari al valore, accertato ai fini dell'imposta di negoziazione 1947 aumentato dei cespiti acquisiti tra la chiusura del bilancio 1946 ed il 13 aprile 1947.

L'articolo 83, anziché riferirsi alla chiusura del bilancio 1946, che può non coincidere, ma essere anteriore, alla data del 31 dicembre, si riferiva alla data fissa 1° gennaio 1947, considerando quanto normalmente accade.

Il testo governativo propone esattamente come data iniziale quella della « chiusura del bilancio » ma non è più esatto là dove aggiunge: « approvato prima del 1° gennaio 1947 » non verificandosi quasi mai che bilanci dell'anno 1946 siano approvati prima del 1° gennaio 1947.

Di qui la formulazione della commissione: « tra la chiusura del bilancio anteriore al 1° gennaio 1947 » ecc.

b) Termini, garanzie e acceleramento delle riscossioni.

1) La Commissione ha aderito, nella sua maggioranza, ai criteri che hanno ispirato le riforme proposte nel disegno di legge governativo (articoli 6 e 7 corrispondenti agli articoli 5 e 6 del testo della Commissione) quanto ad una congrua dilazione dei termini per il pagamento

dell'imposta, alla sostituzione di una maggiorazione del due per cento da pagarsi su ciascuna rata in riscossione al posto dell'interesse annuo del due per cento a scalare sull'intero debito d'imposta, ed alla estensione alle aziende industriali del maggiore termine di dilazione previsto per i cespiti immobiliari.

Considerando anzi la tendenza alla stabilizzazione del valore monetario, che certo rende più gravoso l'onere tributario, ha reputato opportuno proporre che si allarghino da cinque a sei e da sette ad otto anni i termini di dilazione per il pagamento dell'imposta, a seconda che trattisi di cespiti prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari o industriali, e che sia correlativamente esteso il beneficio della dilazione agli enti collettivi per il pagamento della proporzionale (articolo 15 del testo della Commissione).

E poichè quest'ultima dilazione determinerebbe un ulteriore abbuono a favore dei contribuenti che volessero riscattare l'imposta ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo, ha ritenuto di proporre l'abbassamento dall'8 al sette per cento dell'interesse composto da detrarsi sull'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere (articolo 18).

2) L'articolo 8 è stato formulato in applicazione del 3° comma dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 1131 e regola la facoltà di riscatto dell'imposta per i maggiori accertamenti adottando i criteri ormai noti e che sono stati accolti dalla Commissione.

3) L'articolo 9, nel testo proposto dalla Commissione, diventa sostitutivo dell'intero articolo 69 del decreto legislativo n. 1131 e si è proposto:

a) di delimitare il periodo di dilazione dei pagamenti nel massimo di 60 rate decorrenti da quella del febbraio 1948;

b) di sopprimere l'ingiustificato aggravio dell'interesse annuo del due per cento sulle rate da scadere per la conseguita dilazione, non sembrando coerente, che, mentre si facilita a rateazione a favore di quei contribuenti i quali, per aver subito danni di guerra, versino in difficoltà di pagamento eccezionali, li si carichi di un interesse che aggrava notevolmente il peso del tributo;

c) fissare il termine (quattro mesi dalla entrata in vigore della legge) entro il quale il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, la domanda per ottenere la speciale dilazione.

Qualche membro della Commissione avrebbe voluto introdurre il principio del ricorso dei terzi avverso la decisione dell'intendente di finanza sulle domande di dilazione, ma la maggioranza della Commissione ha osservato che un principio tanto importante, mai accolto nel sistema tributario statale, non può essere introdotto ai margini di una legge che si propone delle modeste modifiche alla imposta straordinaria. Esso potrà formare materia di decisione in sede di riforma del sistema tributario.

4) L'articolo 18 si propone di armonizzare i termini per la richiesta dei « riscatti successivi » alle esigenze dell'anno finanziario e sostituisce perciò la data del 30 aprile a quella del 30 novembre, che aveva riguardo all'anno solare, e l'articolo 16 regola la rateazione dell'imposta proporzionale che si iscriva a ruolo dopo la data dell'agosto 1948 in armonia ai nuovi maggiori termini di dilazione concessi per il pagamento della medesima.

A proposito di quest'ultimo articolo è da osservare che, mentre il decreto legislativo n. 1131 autorizzava l'Amministrazione finanziaria a iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria proporzionale « sull'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio », (articolo 78), la nuova formulazione autorizza la iscrizione a ruolo « tenendo conto dell'imponibile », ecc.

La modificazione, ad avviso della Commissione, non è soltanto formale, ma sostanziale, ed è opportuna.

Si sa che, ad esempio, le società azionarie elencate nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 settembre 1947, non tenute alla dichiarazione dell'imponibile, potranno, per l'articolo 78, essere assoggettate alla iscrizione provvisoria a ruolo per un imponibile che si determina esattamente sulla base del valore, di cui alla ricordata tabella, e della quantità dei titoli azionari.

Ora, tale imponibile provvisorio ottenuto sui valori indicati, i quali non tengono conto

delle deduzioni e detrazioni previste dagli articoli 73 e 74, rischia di essere il più delle volte superiore all'imponibile definitivo.

La modificazione, ai sensi della quale la iscrizione provvisoria non si effettua più *sull'imponibile* della progressiva, ma « *tenendo conto* dell'imponibile » medesimo, offre alla Amministrazione finanziaria il modo di evitare la conseguenza lamentata.

D'altra parte la modificazione è opportuna anche dal punto di vista formale giacchè la iscrizione provvisoria non si fa propriamente *sull'imponibile* della progressiva, (il quale riflette le persone fisiche che posseggono titoli azionari, ossia quasi sempre una frazione del capitale sociale) ma *tenendo conto*, appunto, dell'imponibile medesimo.

5) Quanto alle garanzie delle riscossioni, la Commissione, ammaestrata dalle esperienze seguite alla presentazione del disegno di legge, ha reputato utile — d'intesa col Ministro proponente — di introdurre nella legge la previsione di una rapida procedura di sequestro conservativo, in ciò confortata anche dal precedente dell'articolo 47 del regio decreto legge 22 aprile 1920, numero 494, istitutivo della prima imposta straordinaria patrimoniale.

La procedura si applica ai contribuenti che siano privi di beni immobili sufficienti a garantire il debito d'imposta, ma, conforme alle direttive che ormai prevalgono in sede di riforma del codice di procedura civile, essa esige che sia sentito il debitore prima che sia concesso il sequestro di azienda.

La persona dell'istante e la natura del credito hanno consigliato di dichiarare inapplicabili al sequestro in parola gli articoli 674 e 675, codice procedura civile, il primo dei quali attribuisce al giudice la facoltà di imporre al creditore procedente una congrua cauzione, mentre il secondo commina la perdita di ogni efficacia al provvedimento di sequestro che non sia eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia.

La Commissione non ha inteso seguire il legislatore del 1920 nelle norme che dichiarava inapplicabile a questo speciale sequestro le disposizioni di cui all'articolo 935 codice procedura civile 1865 (corrispondente, nella sostanza, all'articolo 96 codice procedura civile in

vigore) e che pertanto esentava l'Amministrazione finanziaria da ogni responsabilità per danni e dal conseguente risarcimento di essi, anche se il sequestro fosse stato riconosciuto senza causa e perciò revocato (ved. articolo 47 regio decreto legge 22 aprile 1920, n. 494 in relazione al comma 4° dell'articolo 30 del testo unico 9 giugno 1918 n. 857, allegato A, sui profitti di guerra).

Il principio fondamentale, sancito dall'articolo 28 della Costituzione, secondo il quale lo Stato risponde degli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini (ed il sequestro di beni, senza causa, viola il diritto alla piena disponibilità di essi spettante al proprietario), ha persuaso la Commissione a lasciare intatta la responsabilità dell'Amministrazione finanziaria per la eventuale consumazione di atti ingiustificati.

Considerando, peraltro, che il più delle volte l'Amministrazione si trova priva, nell'agone giudiziario, di mezzi idonei a provare il pericolo dell'insolvenza del debitore, e perciò frequentemente esposta alla soccombenza, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire a favore di essa la presunzione semplice di fondatezza della domanda di sequestro, e quindi ha posto a carico del contribuente, nel giudizio di convalida, l'onere della prova che il credito dell'Amministrazione è assistito da congrue garanzie.

6°) Esaminando il gettito dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio la Commissione ha constatato che, mentre per il 1948 esso è stato pari a lire 26.660.760.000, di cui lire 2.338.433.000 per riscatti e lire 24.322.327.000, importo dei ruoli, per il 1949 secondo dati non ancora definitivi, ma ricavati dai ruoli di 1ª serie di quest'anno, esso sarà di 17.202.184.276 di lire: si registra, cioè, una differenza in meno di lire 9.458.575.724.

Questo notevole « vuoto d'imposta » cagionato da circostanze varie come l'effettuato pagamento dell'intero ammontare del debito tributario, liquidato in via provvisoria, da parte dei possessori di patrimoni prevalentemente mobiliari i quali non si siano avvalsi della rateazione di quattro anni, l'esaurimento dei riscatti dell'imposta liquidata in via provvisoria, le maggiori rateazioni a favore dei sini-

strati di guerra e, quindi, la diminuzione dell'importo delle singole rate iscritte a loro carico per il 1949, si verifica in un momento particolarmente delicato in cui ogni energia finanziaria della Nazione è tesa a raggiungere il pareggio di bilancio.

La Commissione ha reputato, quindi, urgente la ricerca di un rimedio ed ha perciò formulato - d'accordo col Ministro proponente - un emendamento aggiuntivo che è diventato il 2° comma dell'articolo 5 corrispondente all'articolo 6 del disegno di legge governativo.

Tale comma concede all'Amministrazione finanziaria la facoltà di procedere a *rettifiche* e ad *accertamenti* provvisori che, pur non privando il contribuente delle normali garanzie derivantigli dalla procedura contenziosa, consentono una rapida iscrizione a ruolo per accertamenti parziali e successivi e promuovono un acceleramento delle riscossioni idoneo a colmare, almeno in parte, il « vuoto » registrato.

Risulterebbe all'Amministrazione che le *dichiarazioni* relative ai grandi patrimoni sono quasi sempre di gran lunga inferiori alla reale consistenza di essi il che costringe gli uffici finanziari a ricerche e valutazioni molteplici e varie le quali, data la complessità di quei patrimoni i cui cespiti, per giunta, sono il più delle volte sparsi in diversi e fra loro lontani distretti fiscali, durano a lungo prima che l'accertamento amministrativo sia completo, ossia definitivo.

Nel frattempo, con le norme in vigore, l'Era-rio può riscuotere soltanto in base alla *dichiarazione* del contribuente.

Questo sistema determina un andamento irregolare del gettito d'imposta che sarà piuttosto basso al presente, quando maggiori e più pressanti sono le esigenze di bilancio, per diventare più elevato verso gli ultimi anni del tributo.

Le *rettifiche provvisorie* permettono di acquisire le iscrizioni a ruolo via via che i singoli cespiti saranno accertati e, mentre tonificano subito - come si è detto - l'andamento del gettito, eliminano in pari tempo gli ingiustificati vantaggi che i grandi patrimoni ricaverrebbero dal ritardato pagamento.

c) Agevolazioni e loro disciplina.

1°) *Articolo 10.* — Quando il 4 maggio 1942 fu introdotta, per la prima volta in Italia, l'imposta indiretta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, esistevano tre imposte *straordinarie* sul capitale — istituite dopo il 1936 e rese necessarie dagli oneri derivati allo Stato per la guerra etiopica e di Spagna e per la politica del riarmo — ed una imposta *ordinaria* sul patrimonio.

Le tre imposte *straordinarie* non colpivano l'intero patrimonio del contribuente ma solo una parte di esso e con aliquote molto basse.

Imposta sul patrimonio nel senso che investiva il complesso degli averi del contribuente e che l'imponibile si commisurava all'entità di esso, indipendentemente dal reddito, fu quella istituita col regio decreto legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100. Ma poichè aveva carattere permanente, l'aliquota proporzionale di essa fu mantenuta ad un livello minimo (0,50 per cento, aumentata al 0,75 per cento, e poi ridotta al 0,40 per cento) e tale da poter essere comodamente soddisfatta col reddito.

In questo quadro di oneri tributari può ben dirsi che, a parte l'imposta sulle quote di eredità e sui legati, quella sul valore globale fosse l'*unica* rimarchevole imposta sul patrimonio, sia pure colpito nella sola congiuntura in cui diventa oggetto di trasferimenti gratuiti.

Per vero, mentre i pareri possono essere discordi sulle ragioni e sulla opportunità della « globale », tutti concordano nel seguente giudizio espresso dal Ministro Pesenti nella sua circolare 120156 del 6 aprile 1945:

« L'imposta sul valore globale dell'asse ereditario rappresenta un *prelevamento* di ricchezza che lo Stato effettua a proprio favore sul patrimonio abbandonato dall'autore della successione ». Tale prelevamento che, all'atto della introduzione della imposta, si commisurava su aliquote progressive per *scaglioni*, variabili dall'1 al 10 per cento, ora in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, recante modifiche alle imposte sulle successioni e sulle donazioni si commisura per aliquote che giungono al 25 per cento.

Dopo la guerra, lo Stato italiano ha dovuto

introdurre per fronteggiare eccezionali bisogni, la imposta straordinaria progressiva sul patrimonio con aliquote progressive per *classi* variabili dal 6 al 61,61 per cento e la imposta straordinaria proporzionale, sostitutiva di quella ordinaria, con aliquota costante del 4 per cento.

Dal 1947, quindi, i patrimoni delle persone fisiche sono gravati da due imposte straordinarie, di cui una proporzionale e l'altra progressiva ad aliquote elevate e, quando sopraggiunga la triste congiuntura del loro trasferimento *mortis causa*, da un'ulteriore imposta sul valore globale ereditario, anche essa ad aliquote piuttosto notevoli, quantunque applicate per *scaglioni*. A queste tre imposte, che colpiscono più propriamente i patrimoni, va aggiunta quella gravante sulle quote ereditarie, ordinata per *scaglioni*, con aliquote variabili dall'1 all'80 per cento.

Non è chi non veda come i patrimoni siano oppressi da un fardello pesante che diventa addirittura insopportabile quando i momenti generatori delle varie imposte, siano ravvicinati nel tempo a causa di un evento luttuoso (la morte generalmente del capo-famiglia) che per se stesso è motivo di grave danno, anche economico, per le famiglie.

In tali sventurate evenienze si verificano, allo stato della legislazione tributaria, e senza tenere conto della imposta proporzionale e delle altre imposte anteriori al 1942, fenomeni di tassazione che si risolvono non già nel *prelievo sui patrimoni*, ma nel *prelievo quasi totale dei patrimoni*.

Di questa congiuntura il decreto legislativo n. 1131 non tenne conto, ma le esperienze successive hanno richiamato su di essa l'attenzione del Governo, che ha proposto la norma di cui all'articolo 17 del disegno di legge, divenuto l'articolo 10 nel testo della Commissione.

Tale norma prevede che la imposta sul valore globale dell'asse ereditario sia assorbita, fino a concorrente quantità, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio quando la successione si apra entro tre anni dal 27 marzo 1947, ed essa, salve la riduzione dai *tre* ai *due* anni ed alcune modifiche formali al testo dell'articolo, è stata accolta dalla maggioranza della Commissione.

La minoranza vi si è, invece, opposta osservando:

a) che le imposte riguardano soggetti diversi;

b) che esse sono motivate da cause diverse.

Sono obiezioni che hanno un carattere più che altro formale.

La diversità dei soggetti è esatta se si contemplano le persone fisiche titolari dei patrimoni, ma perde valore quando i patrimoni si considerino — come vanno il più delle volte considerati a proposito specialmente di imposte straordinarie limitate nel tempo — inerenti alla famiglia, istituto naturale, più che ai singoli componenti di essa.

La diversità delle cause motivanti le due imposte sembra avere un peso, ancora minore.

Si sa che il sistema fiscale non è determinato da cause apodittiche, vevoli *sub specie aeternitatis*, ma è dominato da ragioni di opportunità finanziaria sociale e politica le quali peraltro non debbono mai vulnerare i principi fondamentali di civiltà che sono patrimonio del popolo.

Ora, se la causa del prelievo di ricchezza che la imposta sul valore globale effettua, si fa consistere nella gratuità dei trasferimenti, sembra equo che essa resti inoperante quando una causa eccezionale sopraggiunta, di più vasta portata, determini la necessità di un *contemporaneo* straordinario prelievo dai patrimoni a prescindere dalla circostanza del loro trasferimento.

È ragionevole, insomma, e conforme al diritto costituzionale della disponibilità dei beni anche per via di testamento, che la straordinarietà del nuovo più gravoso prelievo operi l'assorbimento di quello minore fino a concorrente quantità, quando i momenti generatori delle due imposte siano così vicini da considerarsi quasi contemporanei di tal che, se entrambe operassero in pieno, un tributo finirebbe per essere sommato all'altro, e la somma si risolverebbe nell'annullamento, o quasi, del diritto di disponibilità successoria dei beni.

Più delicato è stabilire il periodo di tempo che rientri nella nozione di « quasi contemporaneità ». Qui non può valere che un criterio

empirico, il quale tenga conto in concreto, con giudizio necessariamente approssimativo, di un *minimum* di tempo sufficiente a permettere una certa ripresa dei patrimoni colpiti.

Il disegno di legge governativo proponeva che il *minimum* fosse fissato in tre anni; alla Commissione è parso più opportuno determinarlo in *due* anni, anche per analogia alla disposizione adottata all'articolo 3 del progetto di legge sulle successioni il quale prevede notevoli benefici tributari in presenza di due successive aperture di successione verificatesi nel termine, appunto, di *due* anni.

Quanto alla decisione di abbandonare la imposta sul valore globale piuttosto che quella straordinaria progressiva sul patrimonio, la quale resta sempre in vigore nella sua integrità, essa è stata adottata in considerazione che un provvedimento straordinario deve, di norma, prevalere su un provvedimento ordinario e che la globale sorge sempre in epoca posteriore alla patrimoniale e quando questa è già in atto.

La Commissione ha dato poi al testo dell'articolo una formulazione sua propria che ritiene meglio atta ad esprimere la volontà della legge.

2°) *Articolo 11.* — Per impedire le conseguenze fiscali di artificiosi frazionamenti del patrimonio, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 1131 ha stabilito delle presunzioni *iuris et de iure* in forza delle quali alcuni beni si intendono riportati nel patrimonio del contribuente anche se appartengono giuridicamente alla moglie od ai figli.

Questa riunione fittizia è effettuata ai soli « fini dell'imposta straordinaria progressiva » e perde ogni efficacia di fronte alle altre imposte ed agli altri fenomeni e negozi giuridici.

Perciò essa non poteva non avere delle ripercussioni e delle interferenze sulla imposta globale, a proposito dell'assorbimento previsto dal precedente articolo, ed è appunto del loro regolamento che si occupa, fra l'altro, l'articolo 11, corrispondente all'articolo 18 del disegno di legge governativo.

Poiché l'assorbimento della « globale » nella patrimoniale presuppone la identità subiettiva ed obiettiva del patrimonio, all'infuori della presunzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 1131, il primo comma dell'arti-

colo 11 stabilisce che nel calcolo per l'assorbimento non si tenga conto dei beni riuniti solo fittiziamente nel patrimonio dell'autore della successione, ma in effetti appartenenti alla moglie o ai figli, e ciò per la evidente ragione che questi beni non sono colpiti dalla « globale ».

Essi verranno, viceversa, considerati nel patrimonio del vero titolare, ai fini dell'assorbimento dell'imposta globale a condizione, peraltro, che, anche in questo caso, la successione si apra entro due anni dal 27 marzo 1947 (secondo comma). Questa imputazione a favore del vero titolare è giustificata, per qualsiasi ipotesi, dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 1131 il quale attribuisce al contribuente gravato dal cumulo fittizio il diritto di rivalersi, verso il vero titolare dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi.

Analogamente dispongono gli ultimi due commi dell'articolo in caso di variazione del patrimonio del contribuente dopo il 27 marzo 1947.

È evidente che sulle acquisizioni posteriori la « globale » debba operare in pieno appunto perchè esse non sono soggette alla patrimoniale; come è naturale che, nel fissare la quantità dell'imposta assorbente (la patrimoniale), si sottragga dal totale di essa quella quota che è inerente ai beni nel frattempo usciti fuori dal patrimonio del contribuente e che non sono perciò soggetti alla « globale ».

3°) *Articolo 12.* — Corrisponde all'articolo 19 del testo ministeriale e regola le modalità ed i termini per la presentazione, all'ufficio competente, delle domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dall'articolo 10 ed indica altresì la documentazione di cui le domande debbono essere corredate.

Prescrive, inoltre, che il contribuente, il quale abbia usufruito delle agevolazioni, comunichi all'ufficio competente, entro 60 giorni, le risultanze dell'accertamento definitivo della patrimoniale progressiva qualora la variazione in meno rispetto all'accertamento provvisorio abbia per conseguenza di ridurre o annullare l'assorbimento, già effettuato, della « globale », e commina una adeguata san-

zione pecuniaria ai contribuenti interessati che non eseguano la notifica nel termine.

4°) *Articolo 20.* — Corrisponde all'articolo 16 del testo ministeriale il quale, in sostanza, non fa che utilizzare un principio sancito nel decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436, secondo cui i saldi attivi di rivalutazione monetaria possono, fra l'altro, essere destinati a copertura di perdite.

Come si esprime la relazione ministeriale, l'articolo ha lo scopo di « facilitare la contabilizzazione dell'onere dei due tributi straordinari, evitando alle società ed enti di chiudere in perdita, per effetto del pagamento dei medesimi, il loro bilancio, per compensare, poi, la perdita con i saldi di rivalutazione ».

d) *Norme interpretative e di procedura.*

1°) *Articolo 13.* — Corrisponde all'articolo 11 del progetto ministeriale e la interpolazione ha scopo interpretativo.

In sede di applicazione della imposta proporzionale agli Enti collettivi è sorta questione se agli istituti non soggetti alla ricchezza mobile perchè ammessi a soddisfare in altro modo il tributo sul loro reddito, fosse applicabile la patrimoniale proporzionale.

La *mens legis* non poteva lasciare dubbi in proposito, ma, ad ogni modo, per evitare ulteriori discussioni, si è reputato opportuno aggiungere nel contesto dell'articolo la proposizione esplicativa: « o che corrispondono tributi sostitutivi di essa ».

2°) *Articolo 17.* — L'articolo 79 del decreto legislativo n. 1131 aveva ommesso di statuire intorno alla procedura da seguirsi in tema di accertamento e di riscossione dell'imposta patrimoniale. L'articolo 17 colma la lacuna rinviando alle norme vigenti in materia per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che la 5^a Commissione sottopone al vostro esame rappresenta, a suo giudizio, un perfezionamento sul decreto legislativo n. 1131, sia dal punto di vista sostanziale, sia da quello procedurale.

Essa perciò vi invita a deliberarne l'approvazione.

GAVA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

L'alinea 6) dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito come appresso:

6° le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, numero 1089, siano state notificate o verranno notificate entro il 31 dicembre 1948, limitatamente, in questo ultimo caso, alla consistenza al 28 marzo 1947.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, numero 1131 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947 ».

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'alinea 6) dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito come appresso:

6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.

Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate entro un decennio dal 28 marzo 1947, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denunce di alienazione presentate a mente dell'articolo 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate.

Art. 2

Identico.

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a

quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. I titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 %, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno 1947-31 agosto 1947.

« Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947.

« I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale.

« I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le Finanze ».

quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale *de trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947*. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno 1947-31 agosto 1947.

Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947.

La valutazione sarà effettuata in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 in quanto più favorevole, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, sia stata inferiore del 20 per cento a quella del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947.

I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministero delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli medesimi, ha facoltà di richiederla al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e la procedura vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore così determinato non potrà tuttavia essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.

I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale.

Art. 4.

L'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonchè per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 15 per cento.

« Quando si tratti di titoli o di quote di partecipazione in società, non soggette all'imposta di negoziazione, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla determinazione del patrimonio della società o dell'ente sulla base della valutazione sulla quale si sarebbe liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, maggiorata del 15 per cento, tenendo conto dei criteri di valutazione applicabili per l'imposta di negoziazione. La risoluzione delle vertenze è demandata alle Commissioni amministrative delle imposte.

« Il valore definitivamente accertato nei confronti della società o dell'ente in conformità dei commi precedenti, si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.

« Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando, nel semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, non esistano almeno tre prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

« L'Amministrazione delle imposte dirette ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario nella discussione delle valutazioni riguardanti l'applicazione dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947 ».

Art. 4.

L'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonchè per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 25 per cento.

« Quando si tratti di titoli o di quote di partecipazione in società, non soggette all'imposta di negoziazione, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla determinazione del patrimonio della società o dell'ente sulla base della valutazione sulla quale si sarebbe liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, maggiorata del 25 per cento, adottando la procedura ed i criteri di valutazione applicabili per l'imposta di negoziazione.

Identico.

« Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando, nel semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, non esistano almeno *due* prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

« Il Comitato direttivo degli agenti di cambio di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è integrato con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al VII, designato dal Ministro per le finanze, quando deve procedere alle valutazioni dei titoli riguardanti l'applicazione della imposta di negoziazione per l'anno 1947.

Nella discussione delle valutazioni anzidette dinanzi alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenente-

Art. 5.

L'articolo 20 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, nel periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 6.

L'articolo 51 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1948, ovvero entro il 31 dicembre 1949, per i patrimoni costituiti per almeno due terzi da cespiti immobiliari o da aziende industriali. L'importo liquidato in base alla dichiarazione viene iscritto a ruolo in via provvisoria, salvo conguaglio, con inizio della riscossione dalla rata del febbraio 1948.

ziale 25 maggio 1945, n. 301, l'Amministrazione delle imposte dirette ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha facoltà di procedere, ai soli fini delle imposte patrimoniali, alla richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per l'imposta di negoziazione relativa all'anno 1947, anche oltre il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, purchè entro il termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali dovuta dalla società o dall'ente emittente ».

Soppresso.

Art. 5.

Identico.

« È in facoltà dell'Amministrazione di rettificare, in via provvisoria, le dichiarazioni presentate dai contribuenti, o di procedere ad accertamenti provvisori, qualora sia stata omessa la presentazione della dichiarazione, e di ef-

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizi dopo la rata del febbraio 1948, è ripartita nelle rate ancora da scadere entro il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949 e, in ogni caso, in un numero non inferiore a sei.

« L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizi dopo il 31 dicembre 1948 e il 31 dicembre 1949, a seconda della composizione del patrimonio, è riscossa in sei rate bimestrali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata.

« Per la riscossione dell'imposta progressiva compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 7.

Restando invariato il pagamento, a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 11, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1948, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine del 15 novembre 1948, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuo al primo gennaio 1949 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1952 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1954, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente, rispettivamente, dopo il 31 dicembre 1948 o il 31 dicembre 1949.

Ai fini della rateazione prevista nel comma precedente, sono considerate valide le domande comunque già presentate per la rateazione, rispettivamente, in quattro o sei anni. Le domande di maggiore rateazione dell'imposta liquidata in via provvisoria in base

fettuare la conseguente iscrizione a ruolo della imposta relativa, salva ed impregiudicata la rettifica o l'accertamento in via definitiva, nei modi e termini stabiliti, e salvo il congruimento dell'imposta provvisoriamente iscritta con quella dovuta in base all'accertamento definitivo.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 6.

Restando invariato il pagamento, a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio iscritta provvisoriamente a ruolo per l'anno 1949, i contribuenti possono chiedere, entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette che il pagamento del debito residuo al 1° gennaio 1950 avvenga, a seconda della composizione del patrimonio, in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953 o, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1955, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata scadente dopo il 31 dicembre 1949.

Identico.

alla dichiarazione si considerano efficaci anche ai fini della imposta successivamente liquidata in via definitiva.

La maggiore rateazione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento dell'Ufficio deve essere domandata entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dello avviso relativo.

Art. 8.

Il riscatto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta per maggiori accertamenti in confronto della dichiarazione deve essere chiesto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, e il relativo importo versato in Tesoreria nei trenta giorni successivi a quello della notifica della liquidazione.

Compete in tal caso un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno sull'importo complessivo di tutte le rate di imposta straordinaria ancora da scadere.

Qualora il contribuente contesti l'avviso di accertamento, il riscatto viene liquidato sul valore che la Finanza avrebbe facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo. L'importo del riscatto dell'imposta liquidata in relazione al maggiore valore definitivamente stabilito in sede contenziosa deve essere versato nei trenta giorni dalla notificazione della relativa liquidazione.

Il riscatto è ammesso se l'imposta è riscuotibile in un numero di rate superiori a sei.

Si applicano ai riscatti previsti nel presente articolo le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 53 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Nel decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo l'articolo 62, viene inserito il seguente articolo 62 *bis*:

« Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'articolo 54, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sot-

Art. 9.

Nell'articolo 69, primo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, dopo le parole « stabilita al capo VIII del presente decreto » è aggiunto l'inciso seguente: « ma non superiori, in ogni caso, a 60 rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

Il secondo comma dello stesso articolo 69 è sostituito dal seguente:

« La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine del 15 novembre 1948 alla Intendenza di Finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuante al 1° gennaio 1949.

Contro la determinazione negativa della Intendenza è ammesso ricorso al Ministero delle Finanze, che decide in via definitiva.

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima del

trarsi al pagamento dell'imposta medesima, può domandare all'autorità giudiziaria competente a norma dell'articolo 672 del Codice di procedura civile il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione.

Il sequestro d'azienda non può essere concesso se non sentito il debitore.

Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli 674 e 675 del Codice di procedura civile.

Nel giudizio di convalida spetta al contribuente di fornire la prova che il credito della Amministrazione è assistito da idonee garanzie.

Art. 9.

L'articolo 69 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente decreto, ma non superiori, in ogni caso, a 60 rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948.

La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuante al 1° gennaio 1950.

Identico.

Art. 10.

(articolo 19 testo della Commissione).

Il terzo comma dell'articolo 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni e in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1° gennaio

1° gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto ».

Art. 11.

L'alinea e) dell'articolo 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituita come appresso:

« c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attività produttiva di reddito tassabile, ai fini della imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attività ».

Art. 12.

L'articolo 74 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni sono quotate in borsa, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18.

« Il patrimonio imponibile delle società, le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle società non per azioni, è quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19.

« Per tutti gli altri soggetti il patrimonio è valutato in base alle disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente decreto.

« Nel caso in cui cespiti posseduti dalla società o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla società o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la

1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopra citato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto ».

Art. 11.

(articolo 13 testo della Commissione).

Identico.

Art. 12.

(articolo 14 testo della Commissione).

Identico.

detrazione è ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla società o dall'ente.

« Dall'imponibile valutato come sopra, è detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta all'atto dell'emissione. Inoltre, è detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che già non siano detratti per intero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passività, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato ».

Art. 13.

L'articolo 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente.

« L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o — quando la dichiarazione non è richiesta — tenendo conto dell'imponibile in base al quale è liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

« L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue a termini del precedente articolo.

Art. 13.

(articolo 15 testo della Commissione).

Fermo restando il pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali iscritta provvisoriamente a ruolo nella misura prevista dall'articolo 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, il debito di imposta residuo al 1° luglio 1949 è ripartito in trenta rate bimestrali uguali, con scadenza della prima al 10 agosto 1949.

Art. 14.

(articolo 16 testo della Commissione).

Identico.

« L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1949, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954.

« L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1952, è riscossa in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 14.

L'articolo 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

« Per la riscossione compete all'Esattore lo aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ».

Art. 15.

L'articolo 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

« Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva.

« Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

« I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda è presentata.

Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

« L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1954, è riscossa in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 16.

(articolo 18 testo della Commissione).

Identico.

Art. 15.

(articolo 17 testo della Commissione).

Identico.

In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

« Sono altresì applicabili le norme degli articoli 54 e 55 ».

Art. 16.

A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, le società e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

Art. 17.

Nelle successioni aperte entro i tre anni successivi al 27 marzo 1947, è ammesso in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e fino a concorrente quantità, l'ammontare dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

Art. 18.

Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, la deduzione prevista dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente i detti beni.

Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'articolo 17, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947.

Art. 17.

(articolo 20 testo della Commissione).

Identico.

Art. 18.

(articolo 10 testo della Commissione).

Nelle successioni aperte entro i due anni successivi al 27 marzo 1947, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è assorbita, sino a concorrente quantità della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

Art. 19.

(articolo 11 testo della Commissione).

Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente i detti beni.

Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'articolo 10, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947.

Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947 nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, la deduzione prevista dall'articolo 17 è eseguita sulla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

In caso di diminuzione, la deduzione ha per oggetto la imposta straordinaria progressiva ridotta della quota proporzionale afferente i beni che sono usciti dal patrimonio.

Art. 19.

La deduzione di cui all'articolo 17 deve essere chiesta dagli interessati all'Ufficio del Registro, al quale è presentata la denuncia di successione.

Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi da tale data, per la imposta straordinaria già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per la imposta straordinaria iscritta dopo la data suddetta.

Per le successioni che si aprono dopo l'entrata in vigore della presente legge, la domanda per conseguire la deduzione deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denuncia di successione, per l'imposta straordinaria già iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denuncia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denuncia di successione.

Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto le deduzioni previste nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del Registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante lo ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

Nel caso di aumento, avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'articolo 10 è eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si è accresciuto.

In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente i beni che sono usciti dal patrimonio.

Art. 20.

(articolo 12 testo della Commissione).

L'assorbimento di cui all'articolo 10 deve essere chiesta dagli interessati all'Ufficio del Registro, al quale è presentata la denuncia di successione.

Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per la imposta straordinaria già iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta posteriormente.

Soppresso.

Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si è reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del Registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata.

In caso di omissione si applica una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione.

Alla domanda, con cui il contribuente chiede, per la prima volta, la deduzione dell'imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.

Identico.

Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta è stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.